

**CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI
PROFESSIONALI NELLA DISCIPLINA DI CARDIOLOGIA
PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO "NOSTRA SIGNORA
DELLA MERCEDE" DI LANUSEI DELLA ASL N. 4
DELL'OGLIASTRA. VALIDITÀ DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025**

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari di seguito denominata anche "ASL n. 8 di Cagliari", con sede legale in viale Lungomare Poetto 12, 09126 Cagliari – codice fiscale e partita IVA n. 03990560926 – nella persona del Direttore Generale Dott. Marcello Tidore, che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Legale Rappresentante

E

l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 4 Ogliastro di seguito denominata anche "ASL n.4 Ogliastro", con sede legale in Lanusei, Via Piscinas, 5 – codice fiscale e partita IVA n. 01620420917 – nella persona del Direttore Generale Dott. Andrea Marras, che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Legale Rappresentante

PREMESSO CHE

- che l'ASL n. 4 Ogliastro ha richiesto con nota agli atti prot. n. PG/2024/0017501 del 06/12/2024 il rinnovo della convenzione in scadenza al 31/12/2024, per garantire supporto alla propria Struttura, al fine di erogare prestazioni professionali nella disciplina di Cardiologia presso il Presidio Ospedaliero Nostra Signora della Mercede di Lanusei;

- che l'ASL n. 8 di Cagliari è disponibile alla stipula di apposita Convenzione al fine di garantire, ove possibile, le prestazioni richieste;

- che dalla stipula della convenzione non deriva nessun obbligo da parte dell'ASL n. 8 di Cagliari nel garantire le prestazioni in oggetto, pertanto, le attività potranno essere garantite a favore della ASL n. 4 Ogliastra previa acquisizione della disponibilità da parte dei professionisti e a condizione che vengano soddisfatte prioritariamente le esigenze dell'Azienda di appartenenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L'oggetto della convenzione è rappresentato dalle prestazioni professionali erogate dai Dirigenti Medici afferenti alle S.C. di Cardiologia e UTIC, nella disciplina di cui in oggetto. Le prestazioni professionali sono identificate nello specifico nella copertura dei turni diurni/notturni presso i reparti e gli ambulatori dell'ASL n. 4 Ogliastra.

Art. 2 MODALITÀ PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Medici, a tal fine individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del CCNL dell'Area Sanità 2019 - 2021 (ex art. 117 del vecchio contratto della Dirigenza Medica), al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale

di competenza dell'ASL n. 8 di Cagliari. Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro ai sensi della Legge 30 ottobre 2014 n. 161. La piena osservanza di detto obbligo di legge, sarà garantito dalle intese che intercorreranno tra la Direzione della ASL n. 4 Ogliastra e i Direttori delle Strutture interessate dell'ASL n. 8 di Cagliari.

Art. 3 TARIFFE E RENDICONTAZIONE

Per le prestazioni erogate ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del CCNL dell'Area Sanità 2019 - 2021, l'ASL n. 4 Ogliastra corrisponderà all'ASL n. 8 di Cagliari, la tariffa oraria di € 80,00 oltre IRAP, per ciascun Dirigente Medico. Sarà riconosciuto altresì ai professionisti dell'ASL n. 8 di Cagliari il rimborso delle spese di viaggio che verrà liquidato nella misura prevista dall'attuale normativa per i dipendenti pubblici per l'utilizzo del mezzo proprio. Sulla base dell'effettivo finanziamento da parte della Regione, in caso di riconoscimento delle RAR (Risorse Aggiuntive Regionali) sarà corrisposta la premialità omnicomprensiva forfettaria lorda oltre le ordinarie remunerazioni e indennità prevista dal CCNL di riferimento. Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore, sarà corrisposto all'ASL n. 8 di Cagliari, per la successiva attribuzione ai dipendenti che hanno garantito le attività. L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata mensilmente dagli specialisti dell'ASL n. 8 di Cagliari, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate (rendiconto mensile dell'attività svolta) validata dall'ASL n. 4

Ogliastra che emetterà ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO) per consentire l'emissione di regolare fattura da parte dell'ASL n. 8 di Cagliari nel termine di 7 giorni dalla ricezione dell'ordine elettronico. I pagamenti saranno effettuati dall'ASL n. 4 Ogliastra dietro presentazione di relativa fattura emessa dell'ASL n. 8 di Cagliari entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle fatture. Nel caso in cui l'ASL n. 4 Ogliastra non provveda a liquidare i compensi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle fatture, decade da parte dei professionisti dell'ASL n. 8 di Cagliari l'obbligo di garantire gli accessi e ciò non potrà in alcun modo essere considerato interruzione di servizio.

Art. 4 ONERI ASSICURATIVI

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortunio e infortunio in itinere, sono a totale carico dell'ASL n. 4 Ogliastra, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che i Dirigenti Medici potranno in essere.

Art. 5 DURATA E RECESSO

La presente convenzione decorre dal 01/01/2025 ed avrà validità fino al 31/12/2025, eventualmente rinnovabile, previo accordo scritto tra le Parti. Il rinnovo tacito non è consentito. Le Parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di 15 giorni, notificato mediante posta elettronica certificata. In caso di recesso, l'ASL n. 8 di Cagliari avrà il diritto di conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso,

restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Art. 6 TRATTAMENTO DEI DATI

Con il presente atto, il personale autorizzato alla collaborazione è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679, al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse.

Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici entreranno in possesso in ragione della presente convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'ASL n. 4 Ogliastro, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 7 FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Cagliari. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

Art. 8 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto, sarà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, è soggetto alle imposte di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972, le

stesse restano a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione. Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto, composto da n. 6 pagine e da n. 8 articoli, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

ASL n. 8 di Cagliari

ASL n. 4 Ogliastra

(Dott. Marcello Tidore)

(Dott. Andrea Marras)